

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 1823, 1084 e 1988-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATRICE PAGANO)

Comunicata alla Presidenza il 2 giugno 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (n. 1823)

presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1996

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema
di esami di maturità (n. 1084)

d'iniziativa del senatore BRIENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1997

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore (n. 1988)

**d'iniziativa dei senatori LORENZI, BRIGNONE, SPERONI,
WILDE, MANFROI, TABLADINI, CECCATO, DOLAZZA,
VISENTIN, PREIONI, TIRELLI, CASTELLI, PROVERA,
BIANCO e GNUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1997

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno
di legge n. 1823*

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	8
– della 5 ^a Commissione permanente	»	9
Disegni di legge:		
– n. 1823, testo del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	11
– n. 1084, d’iniziativa del senatore Brienza	»	23
– n. 1988, d’iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri ..	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - Da troppi anni si dibatte in Italia senza alcun concreto risultato delle riforme scolastiche e fra queste di quella riguardante gli esami conclusivi della scuola secondaria superiore perchè il discorso sui temi che riguardano queste innovazioni possa essere sereno.

Oggi è difficile soprattutto suscitare nell'opinione pubblica e nel mondo della scuola una fiducia ragionevole circa la possibilità di giungere rapidamente a soluzioni efficaci e largamente condivise.

È ormai chiara a tutti la necessità di pervenire rapidamente a provvedimenti legislativi capaci di sanare i forti ritardi accumulati dall'Italia nei confronti degli altri paesi europei nel settore della formazione, ritardi che non rappresentano certo una causa secondaria rispetto ai ricorrenti problemi e alle difficoltà che il nostro paese incontra con la Comunità europea.

Di fronte al quadro complessivo di riordino del nostro sistema di istruzione prospettato in questi giorni dal Governo il disegno di legge, presentato per ridefinire l'assetto degli esami conclusivi del corso di studi secondari, non rappresenta certamente una iniziativa estemporanea e priva di precisi ancoraggi.

Sono ben convinta del fatto che l'esame finale non possa essere considerato un momento separato o separabile dal corso di studi che lo precede, nè mi voglio illudere che la riforma degli esami finali possa ottenere quegli effetti che è giusto attendersi dalla riforma delle strutture, dei piani di studio, dei programmi.

Tuttavia non possiamo ignorare che la necessità di una revisione della normativa che attualmente regola gli esami di maturità viene considerata, in particolare nel mondo della scuola, come un'esigenza improcrasti-

nabile, poichè sempre più inaccettabili risultano il meccanismo e la tipologia delle prove di questo esame, e sempre più negative per i giovani studenti risultano essere le conseguenze di disposizioni introdotte nel lontano 1969.

Si tratta come è noto di disposizioni che avrebbero dovuto avere un carattere «sperimentale e transitorio» e che invece sono «rimaste incollate» alla scuola italiana, contribuendo, sia pur in forma forse non determinante, alla sua attuale difficoltà di rispondere alle esigenze di sviluppo e di formazione presenti nella società.

Oggi è possibile intervenire celermente sull'attuale assetto degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore in quanto è innegabile che si sia aperto un processo di innovazione del nostro sistema formativo.

Lo testimoniano non solo l'approvazione della legge n.59 del 13 marzo 1997 che avvia un complesso processo di decentramento dell'Amministrazione dello Stato al cui interno giustamente è stata collocata la realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ma anche la imminente presentazione in Parlamento della proposta di «Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione».

Risultano inoltre ormai prossimi ad una conclusiva definizione legislativa, come decreti legislativi o come regolamenti conseguenti alla citata legge n. 59 del 1997, sia lo stato giuridico della dirigenza scolastica, sia il rinnovamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero della pubblica istruzione. In questo stesso contesto avrà luogo la riforma degli organi collegiali della scuola di carattere nazionale e territoriale.

È inoltre avviato alla Camera dei deputati l'esame delle proposte di legge riguardanti la riforma degli organi collegiali di istituto e la regolamentazione dello Statuto degli studenti e sta per concludersi in 7^a Commissione al Senato l'esame di un provvedimento sui problemi di stato giuridico del personale della scuola.

Quest'ultimo disegno di legge fra l'altro propone modifiche importanti al sistema di reclutamento del suo personale, nella prospettiva di rispondere efficacemente alla soluzione dei fenomeni di nuovo precariato che negli ultimi anni si sono riprodotti anche in conseguenza delle misure di contenimento della spesa che hanno bloccato il corretto funzionamento del sistema concorsuale.

L'innovazione del sistema di esami conclusivi non risulta essere dunque una misura isolata e velleitaria. Al contrario, il testo proposto tiene conto in molte sue parti dei processi di riforma avviati.

Entrando nello specifico della materia in esame, segnalo che molte considerazioni di carattere storico sulla sperimentazione compiuta negli ultimi decenni in seguito all'approvazione della legge 5 aprile 1969, n. 119, e un'ampia serie di valutazioni riguardanti la necessità di superare il sistema di esami di scuola secondaria superiore, introdotto da quella normativa, sono presenti in maniera ampia e dettagliata nella relazione al disegno di legge n. 1823 presentato dal Governo, al quale pertanto per le suddette materie rinvio.

Mi limito in questa relazione ad enucleare le principali innovazioni che il disegno di legge n. 1823 propone di introdurre nel nostro ordinamento, evidenziando in modo particolare le modifiche apportate dalla 7^a Commissione al testo inniziale del Governo.

Innanzitutto mi pare non privo di notevole significato aver rinunciato alla stessa definizione di «esami di maturità», definizione che necessariamente assegnava al momento della verifica finale compiti troppo impegnativi. Più correttamente si tratta di

esami 'conclusivi' dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore che ovviamente sono destinati ad accertare l'insieme di abilità che gli studenti hanno conseguito nel corso degli studi e le loro complessive capacità di elaborazione della dimensione culturale offerta dallo specifico corso di studio.

Fra le innovazioni proposte sicuramente quella più ragguardevole riguarda i modi di svolgimento delle prove di esame. In questo ambito cambia notevolmente la prima prova scritta in lingua italiana, essendo proposto il superamento del tradizionale tema che lascia il posto a una prova di italiano più articolata e più adeguata alle esigenze di una cultura moderna e critica. È del tutto evidente che trattandosi di un cambiamento di notevole rilievo rispetto alla tradizione e alla pratica della nostra cultura scolastica sarà necessario far precedere le innovazioni da opportune iniziative di carattere preparatorio rivolte sia ai docenti che agli studenti.

Se la seconda prova, riguardante la materia caratterizzante del corso di studi, mantiene una certa continuità con quella attualmente prevista, certamente assai innovativa risulta essere la terza prova. Qui, superando una notevole resistenza culturale, presente anche nella cultura accademica, si introducono coraggiosamente modalità di valutazione che fanno ampio ricorso al sistema di valutazione per test e per quesiti multipli. La scuola così, con notevole ritardo, da una parte entra in contatto con modalità di valutazione largamente presenti nella società e nel mondo del lavoro, e dall'altra realizza uno strumento che potrà consentire un'efficace valutazione di carattere pluridisciplinare su contenuti formativi e su nozioni di cui difficilmente potranno occuparsi le Commissioni di esame in sede collegiale durante il colloquio di esame.

Quest'ultimo si dovrà svolgere, come ha precisato la 7^a Commissione nel testo licenziato in sede referente, «su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso».

Un secondo ordine di innovazioni presenti nella proposta del Governo, e integrate dalla Commissione, riguarda la composizione delle Commissioni. In questo caso, non solo per motivi di spesa ma per ricercare una funzionalità nello svolgimento delle prove che l'attuale composizione delle Commissioni, specialmente negli ultimi anni, ha sempre di più pregiudicato con il fenomeno ingentissimo delle assenze e delle sostituzioni casuali e sovente dequalificanti dei commissari, si sono modificati radicalmente i vigenti criteri di composizione delle Commissioni.

Al membro interno e alla quasi totalità dei commissari di provenienza esterna si sostituisce una Commissione di non più di otto membri composta da quattro membri esterni, che affiancano il Presidente anch'esso esterno, e da altri quattro commissari interni alla scuola frequentata dagli studenti. Conseguenza di tale dispositivo è l'abolizione della certificazione dell'ammissione.

Si è molto polemizzato sul fatto che l'innovazione riguardante la composizione delle Commissioni di esame potesse favorire un certo tipo di commercializzazione del titolo di studio finale delle scuole private legalmente riconosciute o pareggiate, ma ritengo che l'equilibrio raggiunto nella proposta, fra commissari interni e commissari esterni, dia sufficienti garanzie rispetto all'esigenza di mantenere un valore legale al titolo di studio. Dà garanzie in tal senso la previsione di consentire gli esami di Stato nelle scuole private nei soli corsi di studi funzionanti almeno per un triennio. Poichè questa misura non poteva di per sè scongiurare una migrazione di studenti dagli ultimi anni delle scuole pubbliche a quelle private, molto opportunamente in sede di Commissione, e a mio parere organicamente, si è corretto il divieto assoluto previsto dal testo del Governo in materia di svolgimento degli esami di idoneità, stabilendo che nelle scuole private il candidato privatista possa presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella

successiva alla classe cui dà accesso il titolo di studio posseduto. In questo stesso contesto si prevede che il numero delle idoneità possibili sia rapportato alla capienza delle classi funzionanti.

Mi si consenta a riguardo una annotazione di carattere storico, ricordando che in tal modo si cancella anche una brutta pagina della storia della legislazione scolastica del nostro paese. Essa riguarda l'autentico colpo di mano realizzato prima con il decreto legislativo n.649 del 1952, che avrebbe dovuto inizialmente riguardare solo l'anno scolastico 1951-52, e che poi venne fatto divenire norma definitiva con la legge n. 184 del 1958.

Del resto il problema della qualità complessiva degli studi nelle scuole private è materia che non può essere affrontata nell'ambito di questo provvedimento, ma dovrà trovare un'adeguata sistemazione quando verrà affrontata la questione della legge di parità.

Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla più organica valutazione del *curriculum* di studio precedente l'ultimo anno di corso. Il credito scolastico riguarderà gli ultimi tre anni del corso di studi e si tradurrà in un punteggio utile ai fini della valutazione finale. La Commissione ha inoltre precisato che «le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi».

Segnalo che anche a questo riguardo in qualche modo si anticipano le future regole della parità, in quanto la previsione che il credito formativo sia deciso collegialmente dai consigli di classe introduce la necessità che la loro esistenza e le modalità del loro funzionamento siano in qualche modo conformi a quelle che li caratterizzano nelle scuole statali.

Ovviamente il disegno di legge prevede poi una serie di innovazioni che a mio avviso presentano carattere secondario, quali il sistema di individuazione delle Commissioni, la valutazione dell'ammissione degli esterni, etc., che sarà compito delle succes-

sive norme regolamentari sistemare in maniera organica.

Il provvedimento, che inizialmente non comportava variazioni di spesa, richiede un finanziamento aggiuntivo di 33 miliardi.

Il disegno di legge n. 1823, contenente come si è visto rilevanti novità rispetto al passato, nasce dalla convinzione che nella nostra scuola debba profondamente mutare il modo di verificare e valutare l'apprendimento e le capacità degli allievi, e che una legge di cambiamento degli esami conclusivi debba comunque contenere in sè gli elementi per un avvio di trasformazione del modo di fare scuola in questo ciclo di studi.

Sarà pertanto molto opportuno che, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, il regolamento previsto all'articolo 1 stabilisca le modalità pratiche e il contesto innovativo entro il quale dovrà essere arricchita la professionalità dei docenti in maniera da renderla coerente con la nuova qualità delle prove d'esame.

In conclusione, raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 1823, nel testo predisposto dalla Commissione, con assorbimento dei disegni di legge nn. 1084 e 1988.

PAGANO, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

**sul testo predisposto dal Comitato ristretto
per il disegno di legge n. 1823 e su emendamenti**

6 maggio 1997

La Commissione, esaminati il testo predisposto dal Comitato ristretto e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

**sul testo predisposto dal Comitato ristretto
per il disegno di legge n. 1823**

6 maggio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del Comitato ristretto, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**su emendamenti al testo predisposto dal Comitato ristretto
per il disegno di legge n. 1823**

7 maggio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al testo del Comitato ristretto, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che su quelli 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**su ulteriori emendamenti al testo predisposto dal Comitato ristretto
per il disegno di legge n. 1823**

13 maggio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 4.2 a

condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia accolto il subemendamento 4.2/1, che le parole «per un 50 per cento da membri interni all'Istituto e per un 50 per cento da membri esterni» siano sostituite da quelle «da non più di 8 membri di cui un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'Istituto» e che non siano soppresse le parole da «le materie affidate ai membri esterni» fino alla fine del comma 1 dell'articolo 4 del testo del Comitato ristretto.

Esprime altresì parere di nulla osta sull'emendamento 4.30 (nuovo testo) nonché sull'emendamento 9.1, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la parola «valutato» sia sostituita con quella «determinato».

DISEGNO DI LEGGE N. 1823

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Oggetto e termini
dell'autorizzazione regolamentare)*

*(V., in diversa formulazione, l'articolo 2,
comma 1, lettere a) e b) del presente
testo)*

1. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli 2 e 3.

2. Il regolamento di cui al comma 1 entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; esso detta anche le disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Finalità e disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore)*

1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli **da 2 a 6 della presente legge.**

3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; esso detta anche le disposizioni transitorie:

a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;

b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del Ministero della pubblica istruzione, del testo della terza

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

(Finalità, contenuto e svolgimento dell'esame)

1. Il regolamento di cui all'articolo 1 è emanato sulla base e nel rispetto delle seguenti norme generali:

a) l'esame di Stato ha come fine l'accertamento del livello di preparazione dei candidati in relazione agli obiettivi propri del corso di studi seguito;

b) l'esame di Stato si sostiene al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore, ivi compreso il corso integrativo previsto per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte;

c) può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per merito scolastico, nonché per l'assolvimento dell'obbligo di leva;

d) all'esame di Stato sono ammessi:

1) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso o che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui alla lettera *c)*;

2) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi che funzioni o abbia funzionato in modo completo, ancorchè risulti in via di esaurimento o che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le stesse caratteristiche di completezza, siano

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

prova scritta di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla piena attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Collocata, in diversa formulazione, quale primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente testo)

(Collocata, in diversa formulazione, quale secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente testo)

(Collocata, in diversa formulazione, quale commi 5 e 4 dell'articolo 2 del presente testo)

Art. 2.

(Ammissione)

1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso o che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui **ai commi 4 e 5**;

b) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi che funzioni **almeno per un triennio, oppure** risulti in via di esaurimento;

c) **gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute** che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stati ammessi all'abbreviazione di cui alla lettera c);

e) i requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; ad obblighi internazionali; all'età dei candidati.

f) l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe **conseguita in un istituto statale** è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, tenendo conto anche della formazione professionale eventualmente acquisita. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto;

(V., in diversa formulazione, la lettera c) del presente comma)

(V., in diversa formulazione, la lettera c) del presente comma)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

studi avente le caratteristiche di **di cui alla lettera b)**, siano stati ammessi all'abbreviazione di cui **ai commi 4 e 5**.

2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; ad obblighi internazionali.

3. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. **Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.** L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

4. **Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento dell'obbligo di leva.**

5. **Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonchè degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promo-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

g) sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di completezza di cui alla lettera d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami;

h) l'esame di Stato comprende **almeno** tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

(Collocata quale comma 6 dell'articolo 4 del presente testo)

Art. 3.

(Contenuto ed esito dell'esame)

1. L'esame di Stato comprende almeno tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, **nonchè le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato**; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

i) i testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è formulato dalla Commissione giudicatrice con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Sono altresì disciplinate le caratteristiche della terza prova scritta, **a regime e nei primi due anni di applicazione della nuova disciplina**, nonchè le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime;

l) il colloquio si svolge su tutte le materie dell'ultimo anno di corso;

m) la lingua d'esame è di norma la lingua ufficiale di insegnamento;

n) deve essere altresì prevista, in aggiunta alle tre prove scritte: nelle scuole della Valle d'Aosta, una prova scritta di lingua francese; nelle scuole in Provincia di Bolzano, una prova scritta nella seconda lingua; nelle scuole delle località ladine, una prova scritta relativa alla lingua, italiano o tedesco, diversa da quella in cui il candidato abbia svolto la prima prova scritta;

o) a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione giudicatrice dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; **al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b)**, il testo della terza prova scritta è **predisposto** dalla Commissione **d'esame** con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. **Il Ministro disciplina altresì** le caratteristiche della terza prova scritta, nonchè le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su **argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico** dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è di norma la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e delle località ladine, l'accertamento della lingua diversa da quella in cui il candidato abbia svolto la prima prova scritta si realizza, ove possibile, con la terza prova scritta.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione **d'esame** alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La Commissione **d'esame** dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Ove il credito scolastico del candidato non raggiunga il punteggio massimo, la Commissione può motivatamente integrare il punteggio del credito stesso in relazione all'esito dell'esame;

(V., in identico testo, la lettera v) del presente comma)

(V., in identico testo, la lettera cc) del presente comma)

p) agli alunni che ottengano il massimo di credito scolastico e il massimo risultato d'esame, può essere attribuita dalla Commissione una speciale menzione, da annotarsi sul diploma;

q) la Commissione giudicatrice è costituita da un presidente esterno, da due membri esterni docenti di materie rientranti in aree disciplinari diverse e dai docenti della classe per le restanti materie; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

60/100. **L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Non possono accedere al colloquio i candidati che non possano far valere, tra credito scolastico e votazione nelle prove scritte, un punteggio complessivo che, sommato al massimo dei punti conseguibili per il colloquio, non consenta di raggiungere il punteggio minimo complessivo di 60/100. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.**

7. Gli esami degli alunni con *handicap* sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Soppressa

Art. 4.

(Commissione e sede d'esame)

1. La Commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annual-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

r) per ogni due commissioni sono nominati un presidente e due membri esterni; il presidente è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i docenti e i capi di istituto degli istituti di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore; i membri esterni sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore; è stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi tre anni;

s) le commissioni possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza semplice; nel caso di parità prevale il voto del presidente;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. **I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.**

2. Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle Commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna Commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i docenti e i capi di istituto degli istituti di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. **Il presidente è tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle Commissioni.** I membri esterni sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi tre anni.

3. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza semplice. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(V., la lettera u) del presente comma)

t) è compensata solo la partecipazione dei presidenti e dei membri esterni, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; i compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di membro esterno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame; i casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati;

(V. la lettera g) del presente comma)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Ad ogni singola Commissione **d'esame** sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna **Commissione** di istituto legalmente riconosciuto o **pareggiato** è abbinata ad una **Commissione** di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette Commissioni, possono essere costituite Commissioni apposite.

5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, **come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi.** I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di **commissario** e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati.

6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui **all'articolo 2, comma 1**, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

u) ad ogni singola commissione sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna classe di istituto legalmente riconosciuto o parificato è abbinata ad una classe di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite commissioni apposite;

v) gli esami degli alunni con *handicap* sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

z) il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. **Nel regolamento di cui all'articolo 1** è stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina è ricostruito sulla base del *curriculum*; il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi della lettera c), è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

(*Collocata quale comma 4 del presente articolo*)

(*Collocata, in identica formulazione, quale comma 7 dell'articolo 3 del presente testo*)

Art. 5.

(*Credito scolastico*)

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione **e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.**

2. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina è ricostruito sulla base del *curriculum*.

3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

aa) per i candidati esterni il credito astico è attribuito dalla Commissione sulla base della documentazione del *curriculum* scolastico, della formazione professionale e dei risultati delle prove preliminari;

bb) il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato è ridisciplinato in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea;

cc) per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 3.

(Disposizioni per garantire la regolarità del corso di studi)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, il corso

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sensi **dell'articolo 2, comma 5**, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare **ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4**, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

4. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla Commissione **d'esame** sulla base della documentazione del *curriculum* scolastico, **dei crediti formativi** e dei risultati delle prove preliminari. **Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.**

Art. 6.

(Certificazioni)

1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato **sono ridisciplinati** in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

(Collocata, in identica formulazione, quale comma 8 dell'articolo 3 del presente testo)

Art. 7.

(Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, **gli esami**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di studi negli istituti legalmente riconosciuti è soggetto alla seguente disciplina:

a) per le ultime classi degli istituti di istruzione secondaria superiore il riconoscimento legale può essere concesso soltanto quando esse siano parte di un corso che abbia le caratteristiche di completezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

b) gli esami di idoneità alle varie classi della scuola secondaria superiore possono essere sostenuti solo presso istituti statali.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di idoneità alle varie classi dei corsi di studio nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute sono soggetti alla seguente disciplina:

Soppressa

a) nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute il candidato privatista può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo;

b) nelle scuole di cui alla lettera a) non possono essere accolte domande di ammissione ad esami di idoneità in numero maggiore di quello degli alunni che possono essere inseriti, a seguito degli esami medesimi, nelle classi già funzionanti, nel limite del rapporto massimo alunni-classe previsto per le scuole statali.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

3. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Le spese relative all'indennità ed ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Norma finanziaria)

1. *Identico.*

2. **All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.**

3. *Identico.*

DISEGNO DI LEGGE N. 1084

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BRIENZA

Art. 1.

(Prove d'esame)

1. Il colloquio relativo all'esame di maturità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, si svolge su tutte le materie di insegnamento dell'ultimo anno di corso. Sono abrogati il primo e il secondo comma del citato articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 9 del 1969.

Art. 2.

(Commissioni giudicatrici)

1. A modifica del primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da un numero di componenti corrispondenti alle materie di insegnamento dell'ultimo anno.

2. Il presidente e due componenti sono esterni all'istituto in cui si svolge l'esame.

3. Gli altri componenti sono i docenti delle rimanenti materie oggetto dell'esame. Entro il 10 maggio di ogni anno il Ministro della pubblica istruzione indica a quali materie appartengono i due componenti esterni di cui al comma 2.

4. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 9 del 1969.

5. A modifica del quinto comma del citato decreto-legge n. 9 del 1969 possono essere nominati presidenti i capi d'istituto e i docenti negli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi coloro che sono cessati dal servizio nell'ultimo triennio. Essi

sono scelti da un albo in cui vengono iscritti gli interessati che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti che saranno indicati con apposito regolamento ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Calendario delle prove)

1. Gli esami iniziano inderogabilmente il primo giorno ferialo della settimana successiva al termine delle lezioni e finiscono entro il termine determinato in base a parametri fissati dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza.

Art. 4.

(Indennità di esame)

1. Ai presidenti e ai membri degli esami di maturità viene corrisposto, in aggiunta al compenso forfettario di lire 1.500.000 per la correzione degli elaborati, un compenso giornaliero di lire 300.000, se fuori sede, elevato a lire 400.000 per il presidente, e di lire 100.000 per i membri appartenenti all'istituto.

2. L'indennità di missione è limitata alle spese di viaggio.

Art. 5.

1. Rimangono in vigore le norme del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, non in contrasto con la presente legge.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria si farà fronte con le attuali previsioni di fondi iscritti ai competenti capitoli di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1996 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

DISEGNO DI LEGGE N. 1988

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
LORENZI ed altri

—
Art. 1.

(*Delega al Governo*)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, sentite preliminarmente le commissioni parlamentari della Camera e del Senato, un decreto legislativo inteso a disciplinare l'esame di Stato conclusivo di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria superiore.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel rispetto delle norme generali e dei principi di cui alla presente legge e sarà applicato a partire dal terzo anno scolastico successivo a quello in cui è stato emanato.

Art. 2.

(*Finalità*)

1. L'esame di Stato ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali propri di ciascun indirizzo di studi e agli obiettivi particolari della singola scuola esplicitati nel progetto d'istituto.

2. L'esame di Stato si sostiene al termine dei corsi di scuola secondaria superiore.

3. È consentita l'abbreviazione di un anno del corso di studi per merito scolastico o per l'assolvimento dell'obbligo di leva.

Art. 3.

(*Condizioni di ammissione e sedi d'esame*)

1. Sono ammessi all'esame di Stato:

a) gli studenti delle scuole di Stato, pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato regolarmente l'ultimo anno di corso o che siano stati ammessi all'abbreviazione degli studi di cui al comma 3 dell'articolo 2;

b) i candidati esterni in possesso della promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi sulla base dell'età, degli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea, del possesso di altro titolo di studio di scuola secondaria superiore o di obblighi internazionali così come definiti dal decreto legislativo di cui all'articolo 1;

c) i candidati esterni non in possesso della promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, previo superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la preparazione nelle materie del piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneità.

2. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato.

3. Il candidato può essere esonerato dal consiglio di classe dall'accertamento su una o più materie, sulla base di acquisite e certificate competenze professionali o lavorative.

4. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se dimostra di possedere una preparazione complessiva sufficiente.

5. I candidati interni sostengono l'esame presso la sede ove hanno frequentato l'ultimo anno di corso.

6. Gli istituti sede d'esame per i candidati esterni sono di norma quelli del comune o della provincia di residenza.

Art. 4.

(Prove d'esame)

1. L'esame di Stato consiste in tre prove scritte ed un colloquio orale:

a) le prove scritte devono consentire una valutazione oggettiva ponendo quesiti a risposta semplice o multipla, soluzione di problemi o casi pratici o professionali:

1) la prima prova è diretta ad accertare le capacità di espressione e comprensione della lingua italiana;

2) la seconda prova scritta verte sulle materie caratterizzanti il tipo di indirizzo e la terza su tutte le altre materie dell'ultimo anno;

b) le prove scritte hanno come fine l'accertamento della preparazione minima indispensabile prevista dai piani di studio nazionali;

c) il candidato può accedere al colloquio orale solo se ha riportato un punteggio di 36 punti sui sessanta a disposizione della commissione per le prove scritte;

d) il colloquio ha per oggetto tutte le materie dell'ultimo anno e verte sia sugli argomenti previsti nei piani nazionali sia sugli approfondimenti o le particolarità esplicitate nel progetto d'istituto e nella programmazione del consiglio di classe o nei programmi presentati dai candidati esteri;

e) per il colloquio possono essere attribuiti un massimo di 25 punti.

2. Il Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1 determina con decreto, per ogni indirizzo di studi, quali siano le materie caratterizzanti.

3. I testi delle prove scritte sono forniti dal Ministero della pubblica istruzione unitamente alla griglia per la valutazione oggettiva.

4. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, all'inizio di ogni anno scolastico, un apposito comitato per l'elaborazione e la valutazione delle prove oggettive dell'esame di stato. Il comitato provvede, altresì, ad una valutazione dell'esito dell'esame di stato a livello nazionale.

Art. 5.

(Il credito scolastico)

1. Al termine di ciascuno dei tre anni di corso superiore, il consiglio di classe ratifica il credito scolastico eventualmente acquisito da ogni studente. Per ogni anno può, essere attribuito un massimo di 5 punti determinati dalla media aritmetica dei voti di presentazione in sede di scrutinio finale. Lo scrutinio dell'ultimo anno di corso ha il solo scopo di assegnare l'eventuale credito complessivo.

2. Ai candidati ammessi con abbreviazione per merito è attribuito per l'ultimo anno il punteggio massimo, mentre nel caso di abbreviazione per obblighi di leva non è attribuito alcun punteggio.

3. Ai candidati esterni viene attribuito solo il punteggio assegnato per gli anni per i quali siano in possesso di regolare promozione.

Art. 6.

(Voto finale)

1. Ad ogni candidato che abbia superato l'esame di Stato è attribuito un voto in centesimi risultante dalla somma dei punti delle prove scritte, del colloquio e del credito scolastico.

2. Il punteggio minimo per superare l'esame è di 60 centesimi.

3. Ai candidati che abbiano ottenuto il massimo dei voti in sede d'esame e il massimo del credito scolastico può eccezionalmente essere attribuita la lode.

Art. 7.

(La commissione)

1. La commissione d'esame è composta da un presidente esterno nominato dal provveditore agli studi e dai docenti interni dei candidati da esaminare.

2. Ad ogni commissione non possono essere assegnate più di quattro classi e 80 candidati, con un massimo di 20 esterni.

3. I presidenti possono essere nominati tra i capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore statali, tra i capi d'istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i docenti e i capi d'istituto delle scuole secondarie superiori a riposo da meno di cinque anni e tra i docenti della scuola secondaria superiore con almeno dieci anni di anzianità in ruolo.

4. In caso di assenza di un docente, la commissione deve essere integrata con altro insegnante dell'istituto della stessa materia o, eventualmente, con la nomina di un supplente.

5. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. La commissione, sia per la correzione degli scritti, sia per il colloquio, può operare sulla base delle tre aree disciplinari individuate dalle prove scritte.

7. È compensata solo la partecipazione del presidente nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Art. 8.

(Esame dei candidati con handicap)

1. Gli esami dei candidati con *handicap* sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 9.

(Esami per la Val d'Aosta, la provincia di Bolzano e le località ladine)

1. Deve altresì essere prevista, in aggiunta alle tre prove scritte: nelle scuole della Valle d'Aosta, una prova scritta di lingua francese; nelle scuole in provincia di Bolzano, una prova scritta nella seconda lingua, nelle scuole delle località ladine, una prova scritta relativa alla lingua, italiano o tedesco, diversa da quella in cui il candidato abbia svolto la prima prova scritta.

Art. 10.

(Certificazioni)

1. Il rilascio e il contenuto della certificazione di superamento dell'esame di Stato è ridisciplinato in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 11.

(Sessioni suppletive)

1. Per gli studenti ammalati o assenti dagli esami per cause specificatamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 12.

(Disposizioni finali)

1. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 13.

(Norma finanziaria)

1. Le spese relative all'indennità e ai compensi per gli esami, già imputate sugli

stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

